Schema di Convenzione per la partecipazione al

"Programma Sperimentale Nazionale di Mobilità sostenibile casa-scuola e casa-lavoro"

- L'Amministrazione Comunale di Cremona, avente sede legale in piazza de Comune, 8 26100 Cremona, P.I. 00297960197 qui rappresentata dal Sindaco Gianluca Galimberti
- L'amministrazione Comunale di Crema, avente sede legale in piazza Duomo, 25 26013 Crema (CR), P.I. 00111540191 qui rappresentata da Matteo Riloni, delegato dal Sindaco
- L'Amministrazione Comunale di Bonemerse, avente sede legale in via Roma, 25 26040 Bonemerse (CR), P.I. 00308090190 qui rappresentata dal Sindaco Oreste Bini
- L'Amministrazione Comunale di Gerre de' Caprioli, avente sede legale in Piazza del Comune, 4 26040 Gerre de' Caprioli (CR), P.I: 00304840192 qui rappresentato dal Sindaco Michel Marchi
- L'Amministrazione Comunale di Gussola, avente sede in Piazza Comaschi, 1 26040
 Gussola(CR), P.I.: 00298700196, qui rappresentato dal Sindaco Stefano Belli Franzini
- L'Amministrazione Comunale di Malagnino, avente sede legale in Via Sant'Ambrogio24, 26030 Malagnino (CR) P.I. 00307050195 qui rappresentato dal Sindaco Carla Cribiù
- L'Amministrazione Comunale di Sesto ed Uniti, avente sede legale via Roma 8, 26028 Sesto ed Uniti (CR) P. I. 00302840198 qui rappresentato dal Sindaco Francesca Maria Viccardi
- L'Amministrazione Comunale di Spinadesco, avente sede in via Giuseppe Mazzini, 2
 26020 Spinadesco (CR), P.I. 00299430199, qui rappresentato dal Sindaco Roberto
 Lazzari
- L'Amministrazione Comunale di Vescovato, avente sede legale in piazza Roma, 45 26039 Vescovato (CR), EL 00324130194 qui rappresentato dal Sindaco Maria Grazia Bonfante

Premesso:

che La Legge 28 dicembre 2015, n. 221 "Disposizioni in materia ambientale per promuovere misure di green economy e per il contenimento dell'uso eccessivo di risorse naturali" prevede all'art. 5, comma 1, la definizione del Programma sperimentale nazionale di mobilità sostenibile casa-scuola e casa-lavoro per la cui attuazione sono destinati 35 milioni di euro a valere sulle risorse di cui all'art. 19, comma 6 del Decreto Legislativo 13 marzo 2013, n. 30;

 che l Decreto Ministeriale n. 208 del 20 luglio 2016 approva il "Programma sperimentale nazionale di mobilità sostenibile casa-scuola e casa-lavoro" e definisce le modalità per la presentazione dei progetti;

Pagina 1 d 3

Art. 3 - SOGGETTO CAPOFILA

- 3.1. Gli Enti partecipanti individuano il Comune di Cremona quale Ente locale capofila con i seguenti compiti:
 - interlocuzione diretta nei confronti del Ministero per la candidatura e l'attuazione del progetto, rendicontazione e trasferimento ai partner delle quote di contributo erogate dal Ministero stesso nel rispetto dei tempi previsti;
 - coordinamento generale dei lavori.
- 3.2 Ciascun Ente locale garantisce la massima collaborazione all'Ente capofila al fine di agevolare le attività di gestione e rendicontazione del progetto ed individua a tale scopo un referente tecnico che sarà responsabile di fornire i dati richiesti dall'Ente capofila funzionali

Art. 4 IMPEGNI DELLE PARTI

- 4.1 Tutti gli Enti Locali aderenti garantiscono una quota di cofinanziamento del progetto. Ciascun Ente locale garantisce una quota di cofinanziamento pari ad almeno il 40% del dell'importo della parte di progetto che ricade sul proprio territorio.
- 4.2 A ciascun Ente locale aderente sarà corrisposto una quota di contributo proporzionale al proprio cofinanziamento e relativa alla parte di progetto riguardante il proprio territorio.
- 4.3 Ciascun Ente locale è responsabile dell'attuazione della parte di progetto riguardante il proprio territorio.

Art. 5 GESTIONE DEL CONTRIBUTO

5.1 Il Comune di Cremona, quale capofila, è l'unico beneficiario diretto del contributo del Programma Sperimentale che verrà trasferito agli altri enti locali per le quote di competenza così come stabilite nella proposta progettuale.

Art. 6 VARIAZIONI AL PROGETTO

6.1 Ogni eventuale variazione al progetto deve essere concordata con il Comune capofila e previa consultazione di tutti gli Enti aderenti.

Art. 7 DURATA

- 7.1 Il presente accordo, si intende valido dalla data di stipulazione a tutta la durata delle attività previste dal cronoprogramma del progetto comprese tutte le attività di rendicontazione e monitoraggio dello stesso.
- 7.2 Qualora il progetto presentato al Programma Sperimentale non venisse selezionato dal Ministero, il presente accordo si intende decaduto.

Art. 8 NORME TRANSITORIE

Per quanto non espressamente richiamato nella presente convenzione si rimanda alle norma del TUEL 267/2000 e ss.mm.ii.

Cremona, li

Letto, firmato e sottoscritto.

Pagina 3 di 3